



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA N. 11 DEL 31.03.2017

OGGETTO: DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI CANI ED ALTRI ANIMALI DOMESTICI NEGLI ARENILI DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO.

IL SINDACO

VISTA la L.R.T. n. 59 del 20/10/2009 che introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali ed in particolare il comma 1 dell'art. 19 che consente ai cani, accompagnati dal proprietario, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, comprese le spiagge, con l'obbligo dell'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsti dalle norme statali;

RILEVATO che al comma 1 dell'art. 20 della sopracitata legge, i comuni possono nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature;

RICORDATO che il Comune di Porto Azzurro, con D.C.C. n. 27 del 06.04.2006, ha istituito il servizio di balneazione degli animali domestici individuando in Loc. Mola una spiaggia attrezzata destinata alla libera fruizione da parte dei cani, senza alcuna limitazione temporale, purché vengano adottati tutti gli accorgimenti obbligatori per legge e che, inoltre, consente il libero accesso agli animali domestici anche nell'arenile prospiciente il laghetto di Terranera;

CONSIDERATO quindi necessario provvedere all'adozione di un provvedimento allo scopo di disciplinare l'accesso ai cani sulle spiagge libere non in concessione, allo scopo di prevenire problemi igienico sanitari e tutelare l'ordine pubblico;

RITENUTO altresì che il divieto di cui trattasi, oltre ad essere conforme alla corretta gestione ambientale del territorio, risponde alla tutela igienico sanitaria della popolazione tutta ed in particolare al rispetto e tutela dei minori che utilizzano la sabbia quale strumento di gioco;

Vista la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 ed il relativo Regolamento;
Visto il Regolamento comunale sulla Gestione del Demanio Marittimo;
Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 50;

ORDINA

PER IL PERIODO: 1 Maggio - 30 Settembre di ogni anno
Stagione balnerare

- Il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, sulle aree demaniali marittime libere situate in Loc. La Rossa, Loc. La Pianotta, Spiaggia di Barbarossa, Spiaggia di Reale e Spiaggia di Terranera, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua. Sia i cani-guida che quelli di soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti a guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. E' fatto divieto assoluto di accesso in acqua di qualsiasi animale.

- E' consentito il libero accesso agli animali domestici in Loc. Mola sulla parte di arenile all'uopo attrezzato e sull'arenile prospiciente il laghetto di Terranera.

- Nelle aree demaniali marittime in concessione, i Titolari delle concessioni possono, previa comunicazione al Comune, consentire l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario/detentore (è ammesso un cane per ogni accompagnatore), con l'obbligo dell'uso del guinzaglio e della museruola, qualora previsto dalle norme statali, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, nonché il decoro e la pulizia dei luoghi. Durante la permanenza in spiaggia cani dovranno essere tenuti sopra accessori da spiaggia di proprietà del detentore. E' fatto divieto assoluto di transito sulla battigia e di accesso in acqua di qualsiasi animale. I Concessionari sono responsabili in solido con i proprietari/detentori dei cani del rispetto della presente disposizione.

PER IL PERIODO: 01 Ottobre - 30 Aprile di ogni anno

- E' consentito l'accesso agli animali domestici sulle aree demaniali marittime libere con l'obbligo dell'uso del guinzaglio e della museruola, qualora previsto dalle norme statali. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia.

Da detto divieto sono esclusi i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua. Sia i cani-guida che quelli di soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti a guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa.

SANZIONI

- a) L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- b) Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale, chiunque non rispetti l'obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 1164, comma 2 del Codice della Navigazione;
- c) Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale, chiunque non rispetti l'obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 ai sensi dell'articolo 40, comma 1 lett. j) della Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59.

DISPONE

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari ed in luogo e modalità idonee per la massima visibilità da parte dell'utenza.

Tale provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio.

Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine territorialmente competenti, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione della necessaria segnaletica.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
Luca SIMONI

